

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 dicembre 1994, n. 775.

Regolamento recante norme per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113;

Visto l'art. 2, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 1994, n. 29, che prevede l'istituzione dell'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti e la sua articolazione a livello regionale;

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge 11 gennaio 1994, n. 29, il quale dispone che «con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 2»;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Albo professionale

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

2. L'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti è articolato a livello regionale.

3. I direttori degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e quelli degli uffici provinciali del lavoro di Trento e Bolzano provvedono, su presentazione di domanda, all'iscrizione nell'albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti residenti nel territorio di competenza.

Art. 2.

Privi della vista

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.

Art. 3.

Iscrizione e cancellazione

1. All'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti vengono iscritti i cittadini italiani privi della vista diplomati ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. L'iscrizione all'albo è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

a) diploma conseguito ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

b) certificato, rilasciato dalla unità sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui è stato conseguito il diploma, da cui risulti che il richiedente è privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento delle funzioni di terapeuta della riabilitazione. Detta certificazione non deve essere di data anteriore a novanta giorni al momento della domanda di iscrizione.

3. I terapisti della riabilitazione non vedenti, iscritti all'albo di cui all'art. 1, sono cancellati quando vengono meno i requisiti richiesti per l'iscrizione stessa.

4. Qualora la gestione del suddetto albo professionale comporti oneri diversi da quelli propri del normale funzionamento dei competenti uffici ministeriali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce con proprio decreto l'importo del contributo a carico degli iscritti, di cui all'art. 2, comma 3, della legge 11 gennaio 1994, n. 29, e la relativa disciplina.

Art. 4.

Iscrizioni transitorie

1. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1994, n. 29, gli iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti sono iscritti all'albo professionale di cui all'art. 1 del presente decreto, su presentazione dei seguenti documenti:

a) certificato di cui alla lettera b) del precedente art. 3;

b) dichiarazione del o dei datori di lavoro da cui risulta che il lavoratore ha svolto mansioni di massaggiatore o massofisioterapista per non meno di cinque anni di effettivo servizio, di cui almeno due nel periodo immediatamente precedente al momento della presentazione dei documenti.

Art. 5.

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti di iscrizione e cancellazione dall'albo professionale, sono ammessi i normali ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti dall'ordinamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 dicembre 1994

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
MASTELLA

Il Ministro di grazia e giustizia
BIONDI

Visto, il Guardasigilli MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1995
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 259

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— La legge n. 482/1968 reca: «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»

— La legge n. 113/1985 reca: «Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralisti non vedenti».

— La legge n. 29/1994 reca: «Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 3.

— Il testo del comma 3 dell'art. 6 del D Lgs n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente: «3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la

formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le istituzioni private accreditate e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'esplicitamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I diplomi conseguiti presso le predette scuole sono rilasciati a firma del responsabile delle medesime e del rettore dell'università competente. I corsi di studio previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado. Ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado».

— Il comma 3 dell'art. 2 della citata legge n. 29/1994 prevede che: «Agl'oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'albo si provvede esclusivamente mediante contributi versati dagli iscritti».

Nota all'art. 4.

— Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 29/1994 è il seguente:

«Art. 6 (Norme transitorie). — 1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque entro il termine di tre anni stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gli iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi istituito con legge 21 luglio 1961, n. 686, che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio, sono iscritti di diritto all'albo professionale nazionale di cui all'art. 2 e sono equiparati a tutti gli effetti ai terapisti della riabilitazione».

95G0404

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 luglio 1995.

Disciplina della pesca della cappasanta (*Pecten Jacobaeus*) nell'ambito dei compartimenti marittimi di Chioggia, Venezia e Monfalcone.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernenti il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il reg. CE 1626/94 sulle misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca del Mediterraneo;

Tenuto conto che la taglia minima per i molluschi dalla normativa comunitaria è fissato in 100 mm;